

Proc. n. 41/2022 Ruolo Generale Lavoro



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro

Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 7 ottobre 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 41 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente

TRA

***** rappresentata e difesa dall'avv. ***** , giusto mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in *****;

RICORRENTE

E

***** , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita, difesa e rappresentata dall'avv. ***** ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ***** , come da mandato allegato al fascicolo telematico;

RESISTENTE

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti ***** e ***** che lo rappresentano e difendono - in forza di procura generale alle liti del 22.03.2024 per atto *;

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 10.1.2022 e ritualmente notificato, la lavoratrice ***** ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società ***** , già sua datrice di lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: in via principale, accertare e dichiarare che tra ***** e la società convenuta si è svolto un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato a far data dal 01/08/1994 al 25/08/2021 con inquadramento contrattuale relativo al C.C.N.L. Case di Cura private, qualifica di Impiegato Posizione C1 Massofisioterapista, con contratto part time al 69,45%; conseguentemente, sempre in via principale, condannare la società convenuta a corrispondere a ***** l'importo di euro 26.164,85 per differenze retributive, oltre € 1.398,29 per differenze su T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria; il tutto con il conseguente adeguamento della posizione di ***** anche a livello contributivo e previdenziale; nonché condannare la convenuta a corrispondere a ***** l'importo di euro 1.309,52 quale illegittima trattenuta per mancato preavviso; nonché condannare la convenuta a corrispondere a ***** l'importo di euro 1.261,23 per assegni familiari dovuti e non versati. Con vittoria di spese e compensi professionali.
2. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito, in via preliminare, di dichiarare prescritta la domanda di accertamento del diritto alla progressione economica da C1 a C3 ex C.C.N.L. per il periodo antecedente al 28.09.2011; nel merito, di rigettare le domande *ex adverso* formulate, perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite ex D.M. 55/2014.

pagina 1 di 5



3. Con ordinanza a verbale di udienza del 31.5.2022, il Tribunale, rilevato che rispetto alla domanda avente a oggetto il pagamento di somme rivendicate a titolo di assegni per il nucleo familiare, l'I.N.P.S. è litisconsorte necessario *ex art. 102 c.p.c.* (v., in tema di indennità di malattia e maternità, fra le altre, Cass. n. 1172/2015; n. 669/2001), ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'I.N.P.S. nel termine perentorio ivi assegnato.
4. L'I.N.P.S. si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare che nulla è dovuto da I.N.P.S. alla ricorrente; in caso di riconoscimento delle differenze retributive rivendicate, di accertarsi il diritto dell'I.N.P.S. al pagamento della contribuzione nei limiti di legge e nell'importo che sarà stabilito in corso di causa, oltre sanzioni e interessi fino al saldo, con condanna del soggetto obbligato al relativo pagamento. In ogni caso, con condanna alle spese a favore dell'Istituto costituito.
5. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e la prova testimoniale sfogata e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione *ex art. 429 c.p.c.*
6. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti e delle testimonianze raccolte, ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.
7. La ricorrente, a fondamento della rivendicata progressione economica da C1 a C3 con decorrenza dall'anno 2000, ha dedotto che: - nel corso della propria attività di oltre venticinque anni presso ***** ha incrementato la propria professionalità, sia, attraverso l'esperienza quotidiana del proprio lavoro, sia, attraverso la partecipazione a corsi di approfondimento e formazione, quali, ad esempio, il primo, durato tre mesi e svoltosi a Mosca, che ha rappresentato la condizione preliminare per l'inizio della propria attività lavorativa presso ***** su richiesta e indicazione dell'allora fondatore del centro dott. ***** (doc. 1); - nel 1995, sempre su incarico del datore di lavoro, ha formato per circa un mese alla metodica della riabilitazione utilizzata nella propria struttura lavorativa, sia, un terapeuta domiciliare a Como, che un terapeuta domiciliare a Ivrea, trascorrendo due-tre mesi di trasferta lavorativa per lo svolgimento di tale compito; - nel 1996 e almeno sino al giugno 2007 la ricorrente è stata incaricata, sempre dal datore di lavoro, di formare alcuni terapisti presso il centro ***** di Biella al fine di insegnare loro la metodica per il recupero dei pazienti con lesioni midollari, conoscendo ella il metodo innovativo di riabilitazione intensiva continuativa (doc. 2); - la mansione, il ruolo, l'effettiva pratica del lavoro svolto per 27 anni dall'odierna ricorrente è quello di terapeuta della riabilitazione, lavoro diverso e di maggior professionalità rispetto a quello del massofisioterapista, avendo ella lavorato per la riabilitazione di pazienti neurologici, senza ausili, con lesioni midollari e cerebrali, in rapporto uno a uno col paziente da riabilitare.
8. Appare, allora, opportuno, ai fini del decidere, prendere le mosse dalla disamina dell'art. 48 del C.C.N.L. applicato al rapporto per cui è causa (doc. 19 fasc. res.).
9. L'art. 48 (recante rubrica: "*Norma di qualificazione e progressione professionale*") così recita, infatti: "*Ferme restando le dinamiche già previste, il personale dipendente sarà inquadrato nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria, **allorquando, in rapporto all'organizzazione aziendale sulla base di percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio individuati, definiti e prefissati dalla Struttura** - con esclusione di quelli imposti obbligatoriamente da norme di legge - **acquisisca maggiore professionalità anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze che consentano la sua utilizzazione in mansioni lavorative più qualificate, che richiedono maggiore autonomia e responsabilità.** Sarà valutata anche la richiesta disponibilità alla integrazione delle mansioni e all'acquisizione di parti di competenze riferite ad altre posizioni lavorative di pari o di diverso livello economico. **Altresì in contrattazione di secondo livello, come previsto dall'articolo 7, saranno definiti ulteriori elementi di valutazione e indicatori di valorizzazione della professionalità da attribuire alle posizioni lavorative per completare i criteri già individuati nei punti precedenti e che dovranno anche tenere conto della esperienza acquisita e/o delle attitudini e/o delle potenzialità ...**".*
10. Ritiene, allora, il Tribunale che, a una piana lettura di tale disposizione, emerga in modo univoco come le parti collettive abbiano subordinato l'inquadramento del personale dipendente nelle



posizioni economiche superiori della medesima categoria, alla sussistenza, all'interno della struttura datoriale, di **percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio individuati, definiti e prefissati dall'azienda stessa, all'esito dei quali il personale acquisisca maggiore professionalità**, anche attraverso attestati di aggiornamento professionale **e/o specifiche conoscenze** che consentano la sua **utilizzazione in mansioni lavorative più qualificate, che richiedono maggiore autonomia e responsabilità**.

11. L'articolo in esame risulta, quindi, delineare un **sistema di progressione** tra le posizioni economiche **basato sullo svolgimento di "percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio individuati, definiti e prefissati dalla Struttura"** che consentano di acquisire maggiore professionalità **"anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze"**; la clausola valorizza, altresì, la disponibilità dei dipendenti a svolgere alcune mansioni ricomprese nella posizione di pari o diverso livello.
12. Applicata tale disposizione pattizia collettiva alla fattispecie concreta, ritiene, allora, il Tribunale che la lavoratrice ricorrente non abbia allegato, né, tantomeno provato, la sussistenza in ***** di **percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio INDIVIDUATI, DEFINITI E PREFISSATI dalla stessa azienda ai fini della progressione professionale (economica orizzontale) del personale dipendente**, avendo ella, del resto, menzionato in modo specifico soltanto un corso di formazione trimestrale addirittura antecedente all'assunzione, sia pure imposto dall'azienda quale condizione per l'impiego presso di essa.
13. Tanto è vero, che nemmeno è dato comprendere, stante il radicale difetto di allegazioni in fatto e argomentazioni in diritto sul punto (ma, d'altro canto, in assenza dei suddetti "percorsi", non si vede come tale lacuna avrebbe potuto essere colmata), per quali ragioni la posizione economica di appartenenza (C1) sarebbe insufficiente e ***** avrebbe, invece, diritto all'inquadramento nella posizione economica C3, e non, per esempio, nella posizione economica C2; e tutto ciò nonostante che l'art. 52 del C.C.N.L. riconduca alla Posizione C2: Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'articolo 48; alla Posizione C3: Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'articolo 48; alla Posizione C4: Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'articolo 48.
14. Allo stesso modo, per i medesimi motivi, non è dato comprendere per quali ragioni il diritto all'inquadramento nella rivendicata posizione economica C3 sarebbe maturato proprio a far data dall'anno 2000.
15. In ogni caso, deve rilevarsi come parte attrice abbia, comunque, allegato in maniera del tutto generica e apodittica che il lavoro di terapeuta della riabilitazione, a suo dire in concreto svolto alle dipendenze della convenuta, è lavoro diverso e di maggiore professionalità rispetto a quello di massofisioterapista.
16. Ritiene, invece, il Tribunale che sarebbe stato onere di parte ricorrente dedurre specificamente il contenuto delle mansioni proprie dei due profili professionali e le relative modalità di espletamento, al fine di poterne poi dimostrare la dedotta diversità e la asserita maggiore professionalità dell'uno rispetto all'altro.
17. A tale riguardo, infatti, deve rilevarsi come, ad esempio, il C.C.N.L. applicato al rapporto collochi, sia, il fisioterapista (già terapeuta della riabilitazione), sia, il "massofisioterapista con tre anni di corso ad esaurimento" in Categoria D - Posizione D, all'interno del Personale della riabilitazione.
18. Fermo restando, dunque, il carattere dirimente di quanto sin qui osservato, si rileva, altresì, per completezza, come, in ogni caso, la prova testimoniale sfogata non abbia dimostrato, tantomeno in modo pieno, che la ricorrente sia stata effettivamente utilizzata dalla convenuta in mansioni lavorative più qualificate (di quelle di massofisioterapista), che richiedono maggiore autonomia e responsabilità.
19. Data, infatti, per acquisita la circostanza che ***** fin dalla costituzione del rapporto fosse a conoscenza della "metodica Dikul" per averla appresa nell'apposito corso propedeutico all'assunzione, ad avviso del Tribunale, le testimonianze raccolte (testi ***** e *****e ***** *****) hanno al più dimostrato che ***** è stata incaricata di insegnare quella metodica a terapisti di altra struttura e/o di verificare che i terapisti di altra struttura eseguissero correttamente determinati esercizi riconducibili a quella metodica e dagli stessi già appresi presso ** ***** (comunque, non oltre il 1998, v. doc. 13 fasc. res.), ma non hanno, invece, consentito di accertare, in



- concreto e nello specifico, se e, nel caso, in che misura, le mansioni svolte da ***** nel corso del rapporto siano state connotate da autonomia e responsabilità (v. art. 48 C.C.N.L. sopra trascritto).
20. Per quanto concerne, poi, la domanda attorea avente a oggetto la restituzione alla lavoratrice della somma trattenuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c., è incontrovertibile che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro di cui è causa, nel cedolino paga relativo al mese di agosto 2021 (doc. 7 fasc. ric.) il datore di lavoro abbia operato la trattenuta per il mancato preavviso delle dimissioni per un importo di € 1.309,52.
 21. Assume la ricorrente che tale trattenuta è illegittima, in primo luogo, perché le dimissioni sono avvenute in data 25 agosto 2021, quando ella era posta dal datore di lavoro in Cassa Integrazione a zero ore.
 22. Ritiene, invece, il Tribunale che le buste paga prodotte da parte resistente (doc. 3) dimostrino che nell'agosto 2021 la ricorrente non fosse, invero, collocata in FIS a zero ore.
 23. Peraltro, ritiene il Tribunale che la ricorrente, quand'anche all'atto delle dimissioni fosse stata collocata in FIS a zero ore, sarebbe, comunque, stata tenuta al preavviso, posto che, da un lato, il rapporto di lavoro, in costanza di CIG/FIS, è regolarmente in essere, ancorché sospeso; dall'altro, il datore di lavoro ha facoltà di decidere in qualunque momento di richiamare in servizio il lavoratore collocato in CIG/FIS e che percepisce relativo trattamento, con la conseguenza che, in caso di dimissioni del lavoratore senza preavviso, può subire un danno alla propria attività produttiva, essendo impossibilitato a fruire della prestazione di un lavoratore per il quale, invece, aveva programmato la fine del periodo di Cassa Integrazione/FIS e, quindi, il rientro in servizio.
 24. Asserisce, inoltre, la ricorrente che ***** aveva dichiarato in tempi recentissimi esubero di personale, individuato anche nelle comunicazioni intercorse tra il sindacalista CGIL ***** e lo studio di consulenza della società in 4-5 lavoratori, come da email del 4 marzo 2021 in atti (doc. 9). A suo dire, quindi, da ciò deriverebbe l'assoluta mancanza di necessità di preavviso per cercare personale in sostituzione della ricorrente.
 25. Ritiene il Tribunale che anche tale assunto non sia condivisibile.
 26. In primo luogo, deve rilevarsi, infatti, come, in base agli atti e documenti di causa, non risulti che nell'anno 2021, successivamente alle dimissioni di ***** , la società resistente abbia effettuato licenziamenti.
 27. Inoltre, la società convenuta, da un lato, ha dedotto che la ricorrente, se non si fosse dimessa, sarebbe rientrata al lavoro dal 30 agosto 2021, come da prospetto orario di lavoro trasmessole per e-mail dal ***** il 30 luglio 2021 (doc. 5 fasc. res.), senza che nella prima difesa utile successiva parte attrice abbia specificamente contestato alcunché in ordine alla effettiva ricezione di tale e-mail; dall'altro, la resistente ha dimostrato mediante la produzione del LUL (doc. 10) che nell'anno 2021, nei mesi successivi alle dimissioni della ricorrente, i massofisioterapisti ***** e ***** hanno svolto lavoro supplementare.
 28. Si ritiene, pertanto, che la trattenuta operata dalla convenuta sia legittima, sussistendo, nella fattispecie concreta, un interesse della società datrice di lavoro al preavviso, a fronte del dimostrato regolare svolgimento dell'attività aziendale a decorrere dal settembre 2021, nonché della comprovata esigenza datoriale di ricorrere al lavoro supplementare di due massofisioterapisti per sopperire alla improvvisa mancanza della lavoratrice odierna ricorrente.
 29. Infine, ritiene il Tribunale che i documenti prodotti da I.N.P.S. dimostrino che non residua in capo alla ricorrente alcun credito a titolo di ANF.
 30. L'Istituto, infatti, nel costituirsi in giudizio, ha allegato e dimostrato che la ricorrente ha presentato domanda di autorizzazione al pagamento degli ANF in data 14.06.2017 (doc. 3); che la domanda è stata accolta e la ricorrente autorizzata a riscuotere gli ANF (doc. 4); che nel periodo che interessa gli importi comunicati da I.N.P.S. all'azienda da erogare e conguagliare sono stati i seguenti: - per il periodo marzo 2020/giugno 2020, l'importo autorizzato è stato pari a € 257,25 mensili; - per il periodo luglio 2020/giugno 2021 l'importo autorizzato è stato pari a € 55,35 mensili (doc. 5); - che nel periodo maggio 2020/ottobre 2021 I.N.P.S. ha effettuato il pagamento in via diretta nelle date e nella misura di seguito indicate: il 16/10/2020 € 80,86, il 23/10/2020 € 29,93, il 12/11/2020 € 71,05, il 21/01/2021 € 110,70, il 19/04/2021 € 110,70, il 23/07/2021 € 55,35, il 09/08/2021 € 5,00, il 23/08/2021 € 39,70 (docc. 6 e 7).



31. Di conseguenza, risulta smentito l'assunto di parte attrice (doc. 12) secondo cui la ricorrente avrebbe avuto diritto di riscuotere, a titolo di ANF, € 257,14 da marzo 2020 a gennaio 2021, ed € 55,38 da febbraio 2021 a giugno 2021.
32. È assorbita ogni ulteriore questione controversa fra le parti.
33. Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritiene di disporre l'integrale compensazione fra tutte le parti ex art. 92 c.p.c., alla luce della oggettiva complessità delle questioni interpretative poste dalle domande svolte dalla lavoratrice con riguardo all'inquadramento e alla indennità sostitutiva del preavviso.

P.Q.M.

il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, **disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,**

- respinge il ricorso;
- compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite;
- motivazione in 60 giorni.

Firenze, 7 ottobre 2024

Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani

